

Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2022, n. 16-4701

Decreto legge 1/2012, articolo 24, comma 4, convertito in legge 27/2012. D.G.R. n. 12-3884 del 21 maggio 2012. Parere regionale sull'istanza di autorizzazione alla modifica di impianto per l'adeguamento dell'Edificio 2300 dell'impianto nucleare Eurex di Saluggia (VC), presentata da Sogin S.p.A.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

l'articolo 233 del D.lgs. 101/2020 (già articolo 148 del D.lgs. 230/1995), quale regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso, sancisce che “per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi delle previgenti disposizioni, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione”;

l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone che: “[...] *le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 2302*”, ossia relative alle modifiche degli impianti nucleari, “*rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni di pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista [...]. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [...]*”;

la Giunta regionale, con la deliberazione n. 12-3884 del 21 maggio 2012, ha stabilito le modalità per l'espressione del parere regionale di cui al suddetto articolo 24, prevedendo che lo stesso venga espresso con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente, individuata nell'allora Direzione regionale Ambiente, ora Direzione Ambiente, Energia e Territorio, che si avvale del supporto dell'Arpa, dell'ASL competente per territorio e, quali componenti del tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) della l.r. 5/2010 e di cui alla D.G.R. 65-2064 del 17 maggio 2011, dei tecnici designati dal Comune e dalla Provincia interessati e dei tecnici dell'allora Direzione regionale Sanità (ora Direzione Sanità e Welfare).

Premesso, inoltre, che:

in data 24.11.2020, con nota prot. n. 52204, la Società Sogin S.p.A. ha trasmesso anche alla Regione Piemonte il documento SLL00542 “*Relazione sulla modifica di impianto relativa all'adeguamento del deposito temporaneo Edificio 2300*”, allegato all'istanza di modifica di impianto, presentata ai competenti uffici ministeriali, ai sensi dell'articolo 233 del D.lgs. 101/2020 (già articolo 148 del D.lgs. 230/1995) e dell'art. 24 del decreto-legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012;

successivamente, con nota prot. n. 29026 del 04.12.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto alla Regione Piemonte l'espressione del parere, ai sensi del citato articolo

24, comma 4, del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, sulla istanza di modifica di impianto presentata dalla Società Sogin S.p.A.;

con la deliberazione n. 14 – 2843 del 05.02.2021 “*Sogin S.p.A., Impianto Eurex di Saluggia (VC). Istanza di autorizzazione alla modifica di impianto per l’adeguamento dell’Edificio 2300. Parere regionale ai sensi dell’articolo 6 della legge 1860/1962, dell’articolo 233 del d.lgs. 101/2020 (già articolo 148 del d.lgs. 230/1995) e dell’art. 24, comma 4 del decreto legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012*”, la Giunta regionale ha evidenziato che il tenore della documentazione presentata dalla Società Sogin S.p.A. non consentiva l’espressione di un parere e che lo stesso poteva essere perfezionato soltanto a seguito di una rivisitazione complessiva della documentazione allegata all’istanza, con particolare riferimento alla necessità di:

- fornire ulteriori elementi a sostegno della tesi dell’impossibilità di conferire i rifiuti al Deposito Nazionale con tempi compatibili con il proseguimento delle attività di disattivazione e della conseguente esigenza di nuove volumetrie di stoccaggio;
- integrare il progetto con tutti gli elementi (relazioni tecniche ed elaborati) previsti dalle normative di settore inerenti gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento, tali da consentire la piena comprensione dell’intervento proposto nella sua totalità e fattibilità in ragione delle verifiche preliminari;
- precisare i calcoli e le valutazioni effettuati per determinare il volume del nuovo Edificio 2300, anche al fine di comprendere se le volumetrie di stoccaggio complessive del D2, del deposito D3, attualmente in costruzione, e dell’Edificio 2300 dopo l’adeguamento, saranno sufficienti ad ospitare tutti i rifiuti radioattivi pregressi e quelli che saranno prodotti nel decommissioning o se saranno necessarie ulteriori volumetrie di stoccaggio;
- specificare la durabilità dell’opera in assoluto e non relativamente al progetto del Deposito Nazionale, in relazione alle caratteristiche tecnico costruttive, dei materiali e degli impianti;
- fornire una descrizione più dettagliata delle operazioni di caratterizzazione, eventuale condizionamento e spostamento al deposito D2 dei rifiuti attualmente presenti nell’Edificio 2300 e chiarire le funzioni delle prime due stazioni di misura, delle tre previste in progetto;
- fornire le valutazioni sull’impegno della formula di scarico per effluenti liquidi e aeriformi;
- valutare le situazioni incidentali analizzate nel progetto in coerenza con il Piano di emergenza esterna dell’impianto, attualmente in vigore.

in data 3 dicembre 2021, con nota prot. n. 52204, la Società Sogin S.p.A. ha trasmesso anche alla Regione Piemonte la seguente documentazione:

- documento SLL00542 “*Relazione sulla modifica di impianto relativa all’adeguamento del deposito temporaneo Edificio 2300 in revisione 03 del 22.11.2021*”;
- documento SLL00559 rev.00 “*Riscontro ai chiarimenti richiesti dalla Giunta Regionale del Piemonte – Istanza di modifica di impianto per l’adeguamento dell’edificio 2300*”;
- documento SL2300346 rev. 01 “*Relazione di proposta di variante al PRG di Saluggia*”;
- documento SL2300345 00 “*Planimetria nuovo deposito 2300 e strutture di caratterizzazione*”.

Preso atto che:

con nota prot. n. 130299 del 25 novembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato la procedibilità e la pubblicazione della documentazione relative all’istanza di assoggettabilità a VIA del progetto soprarichiamato, presentata dalla Società Sogin S.p.A., ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e che l’istruttoria, a seguito delle richieste di integrazione formulate al proponente dal Ministero, è tutt’ora in corso;

con nota prot. n. 37646 del 15 dicembre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto alla Regione Piemonte il parere di competenza, al fine di poter dar corso ai successivi adempimenti volti alla conclusione dell’iter istruttorio.

Dato atto che, come da documentazione agli atti:

per l’istruttoria della documentazione pervenuta, finalizzata all’espressione del parere regionale, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha convocato con nota prot. n.

151676 del 24.12.2021 una riunione tecnica, svoltasi in modalità online in data 12.01.2022, con la partecipazione di funzionari tecnici e rappresentanti dell'Arpa e del Comune di Saluggia;

in esito all'istruttoria, condotta secondo quanto disposto dalla D.G.R. 12-3884 del 21 maggio 2012, è stato predisposto il documento tecnico, che riporta le valutazioni effettuate, tenuto conto del contributo dell'Arpa Piemonte, di cui alla nota prot. n. 7210 del 27.01.2022, e le relative conclusioni, secondo cui si ritiene che sussistano i presupposti per esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla modifica di impianto per l'adeguamento dell'Edificio 2300, atteso in particolare che il progetto comporta un miglioramento della situazione esistente per quanto riguarda sia la sicurezza nucleare sia la radioprotezione.

Preso atto che, con nota prot. n. 1209 del 04.02.2022, il Comune di Saluggia ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica ed alla Regione Piemonte, come da documentazione agli atti della suddetta Direzione, copia della Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 03.02.2022, nella quale si esprime *“parere negativo in ordine alla compatibilità urbanistica dell'intervento, (...) tenuto conto dell'espressione del decreto decisivo del Capo dello Stato del 03.06.2020 al quale l'Amministrazione Comunale si deve attenere”* e si conferma *“la posizione assunta dall'Amministrazione Comunale, dal 2012 ad oggi, negli atti di Consiglio (...) precedenti, che non si intende presentare al Consiglio Comunale varianti urbanistiche in deroga fino a che non vengano avviate azioni concrete per l'individuazione del sito unico nazionale di stoccaggio dei rifiuti radioattivi”*.

Richiamato, al riguardo, che, come già sopra evidenziato, le autorizzazioni alle modifiche di impianto rilasciate ai sensi dell'articolo 1'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012 *“valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere”*.

Richiamate, altresì, le “conclusioni” al paragrafo n. 4 - punto IV del documento della VIII Commissione della Camera dei Deputati “Indagine conoscitiva sulla sicurezza ambientale dei siti e degli impianti ad elevata concentrazione inquinante di rifiuti pericolosi e radioattivi” approvato nella seduta conclusiva del 13.03.2003, e in particolare:

- (...) IV. appare in questo quadro evidente che le strutture nucleari esistenti e i depositi di rifiuti radioattivi attualmente presenti sul territorio non potranno divenire <<cimiteri di sé stessi>> essendo naturale che il futuro deposito unico, alla luce di quanto emerso dalle audizioni e dalle indagini svolte dalla commissione, non sia allocato in nessuna delle aree dove attualmente insistono installazioni contenenti scorie nucleari;

- (...) VI. in particolare, appare significativo che tutti i rifiuti radioattivi interessati dalla dichiarazione di «stato di emergenza», soprattutto quelli maggiormente sprovvisti di protezione (combustibile irraggiato e simili), siano collocati in condizioni di massima sicurezza, anche attraverso la loro allocazione in appositi «casks», ossia in contenitori di scorie radioattive predisposti per resistere ad ogni forma di evento catastrofico o calamitoso, anche di origine umana (attentati o simili)”.

Richiamato che, a tale proposito, la Giunta regionale, in ordine alla problematica della gestione residuale degli impianti del ciclo nucleare, ha già in passato più volte evidenziato (D.G.R. 21-11685 del 9 febbraio 2004, D.G.R. 49-322 del 20 giugno 2005) la non idoneità degli attuali siti nucleari a configurarsi come sedi di deposito di stoccaggio definitivo, confermando pertanto che l'obiettivo finale delle operazioni di messa in sicurezza dei materiali nucleari deve essere il decommissioning degli impianti e il rilascio totale dei siti stessi privi di vincoli di natura radiologica.

Visto l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012;

vista la D.G.R. 12-3884 del 21 maggio 2012.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare atto, ai sensi della D.G.R. 12-3884 del 21 maggio 2012, dell'esito dell'istruttoria, di cui al documento tecnico, allegato (Allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, e, conseguentemente, che sussistono i presupposti per esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, al rilascio dell'autorizzazione alla modifica di impianto per l'adeguamento dell'Edificio 2300 dell'impianto Eurex di Saluggia (VC), di cui all'istanza presentata dalla Società Sogin S.p.A., fermi restando gli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, ex articolo 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006, relativa al suddetto progetto;
- di prendere atto della presenza del vincolo imprescindibile della non idoneità del sito a configurarsi come deposito di stoccaggio definitivo e che, pertanto, l'obiettivo finale delle operazioni di messa in sicurezza dei materiali nucleari deve essere il decommissioning degli impianti e il rilascio totale del sito privo di vincoli di natura radiologica;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(omissis)

Allegato

Sogin S.p.a. Impianto Eurex di Saluggia (VC). Istanza di autorizzazione alla modifica di impianto per l'adeguamento dell'Edificio 2300. Parere regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge 1860/1962, dell'articolo 233 del d.lgs. 101/2020 (già articolo 148 del d.lgs. 230/1995) e dell'articolo 24, comma 4, del decreto legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012

PREMESSE

In data 24.11.2020, con nota prot. n. 52204, la Società Sogin S.p.A. ha trasmesso anche alla Regione Piemonte il documento SLL00542 "*Relazione sulla modifica di impianto relativa all'adeguamento del deposito temporaneo Edificio 2300*", allegato all'istanza di modifica di impianto, presentata ai competenti uffici ministeriali, ai sensi dell'articolo 233 del d.lgs. 101/2020 (già articolo 148 del d.lgs. 230/95) e dell'art. 24 del decreto-legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012.

Successivamente, con nota prot. n. 29026 del 4.12.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto alla Regione Piemonte l'espressione del parere, ai sensi del citato articolo 24, comma 4, del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, sulla istanza di modifica di impianto presentata dalla Società Sogin;

Nel parere regionale, espresso con la deliberazione n. 14 – 28943 del 5.2.2021 era stato evidenziato che il tenore della documentazione presentata non consentiva l'espressione di un parere e che lo stesso poteva essere perfezionato solo a seguito di una rivisitazione complessiva, da parte del proponente, della documentazione allegata all'istanza, con particolare riferimento alla necessità di:

- fornire ulteriori elementi a sostegno della tesi dell'impossibilità di conferire i rifiuti al Deposito Nazionale con tempi compatibili con il proseguimento delle attività di disattivazione e della conseguente esigenza di nuove volumetrie di stoccaggio;
- integrare il progetto con tutti gli elementi (relazioni tecniche ed elaborati) previsti dalle normative di settore inerenti gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento, tali da consentire la piena comprensione dell'intervento proposto nella sua totalità e fattibilità in ragione delle verifiche preliminari;
- precisare i calcoli e le valutazioni effettuati per determinare il volume del nuovo Edificio 2300, anche al fine di comprendere se le volumetrie di stoccaggio complessive del D2, del deposito D3, attualmente in costruzione, e dell'Edificio 2300 dopo l'adeguamento, saranno sufficienti ad ospitare tutti i rifiuti radioattivi pregressi e quelli che saranno prodotti nel decommissioning o se saranno necessarie ulteriori volumetrie di stoccaggio;
- specificare la durabilità dell'opera in assoluto e non relativamente al progetto del Deposito Nazionale, in relazione alle caratteristiche tecnico costruttive, dei materiali e degli impianti;
- fornire una descrizione più dettagliata delle operazioni di caratterizzazione, eventuale condizionamento e spostamento al deposito D2 dei rifiuti attualmente presenti nell'Edificio 2300 e chiarire le funzioni delle prime due stazioni di misura, delle tre previste in progetto;
- fornire le valutazioni sull'impegno della formula di scarico per effluenti liquidi e aeriformi;
- valutare le situazioni incidentali analizzate nel progetto in coerenza con il Piano di emergenza esterna dell'impianto, attualmente in vigore.

Il 3 dicembre 2021 la Sogin S.p.A, a riscontro della richiesta di chiarimenti e integrazioni di Questa Amministrazione, ha trasmesso la seguente documentazione:

- documento SLL00542 “*Relazione sulla modifica di impianto relativa all’adeguamento del deposito temporaneo Edificio 2300 in revisione 03 del 22.11.2021*”;
- documento SLL00559 rev.00 “*Riscontro ai chiarimenti richiesti dalla Giunta Regionale del Piemonte – Istanza di modifica di impianto per l’adeguamento dell’edificio 2300*”;
- documento SL2300346 rev. 01 “*Relazione di proposta di variante al PRG di Saluggia*”;
- documento SL2300345 00 “*Planimetria nuovo deposito 2300 e strutture di caratterizzazione*”.

Successivamente, con nota prot. n. 37646 del 15.12.2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto alla Regione Piemonte il parere di competenza, al fine di poter dar corso ai successivi adempimenti volti alla conclusione dell’iter istruttorio.

SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA

Per l’istruttoria della documentazione pervenuta, finalizzata all’espressione del parere regionale, ai sensi della d.g.r. 12 – 3884 del 21 maggio 2012, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha convocato con nota prot. n. 151676 del 24.12.2021 una riunione tecnica, svoltasi in modalità online in data 12.01.2022, con la partecipazione di funzionari tecnici e rappresentanti dell’Arpa e del Comune di Saluggia.

Dall’esame della documentazione agli atti e sulla base delle valutazioni effettuate nel corso della riunione e delle osservazioni tecniche pervenute dall’Arpa Piemonte, si evidenzia che sono state fornite risposte esaustive in relazione alle richieste formulate con la d.g.r. 14 – 28943 del 5.2.2021 e, in particolare:

- è stata motivata l’esigenza di realizzare nuove volumetrie considerando che il piano di disattivazione dell’impianto Eurex prevede l’avvio massivo dei programmi di trattamento e condizionamento dei rifiuti a partire dal 2029 e per un periodo di circa sei anni mentre, nel rispetto delle scadenze temporali degli endoprocedimenti stabiliti dal d.lgs 31/2010, il pieno esercizio del Deposito nazionale è previsto a partire dal 2030, con un programma preliminare di conferimento in un arco temporale tra i 10 e i 15 anni. Per tale ragione il proseguimento dei programmi di condizionamento dei rifiuti radioattivi e il mantenimento in sicurezza degli impianti di processo richiedono un incremento dei volumi di stoccaggio;
- è stato dichiarato che il progetto è stato sviluppato al livello di progetto definitivo, comprensivo degli elementi redatti in accordo alle normative nazionali e internazionali di settore e seguirà l’iter per la formalizzazione del bando di gara ex d.l. 50/2016. Poiché sarà oggetto di bando, non può venir consegnato nella sua interezza. E’ precisato poi che nel documento SL2300345 00 “*Planimetria nuovo deposito 2300 e strutture di caratterizzazione*” sono presenti i prospetti architettonici delle strutture;
- sono stati forniti i dati sui volumi del nuovo deposito 2300, precisando che a fronte di una volumetria complessiva esterna di 12.500 mc – di cui circa 10.800 di corpo deposito e 1.700 mc di corpo servizi – e volume interno delle due campate pari a circa 9.200 mc, è previsto lo stoccaggio di 1000 mc di rifiuti, con un rapporto tra i volumi stoccati e il volume esterno complessivo di 1 a 12, comparabile a quello del deposito D2 (27.350 mc di volumi complessivi e capacità di stoccaggio di circa 2000 mc). E’ stato inoltre chiarito che il nuovo deposito 2300 è stato progettato sulla base di criteri di durabilità pari a 50 anni;
- e’ stata descritta la funzione delle stazioni di misura, chiarendo che saranno presenti il “box counter” per la caratterizzazione dei materiali rilasciabili, il sistema di misura delle radiazioni gamma “Segmentazione Gamma a Scansione” - SGS e il sistema di misura integrato di Tomografia e Spettrometria Gamma per la caratterizzazione dei rifiuti presenti nel sito e stoccati nel deposito D2 e nell’attuale edificio 2300;
- è stato precisato che la valutazione riguardante l’impegno specifico della formula di scarico sarà riportata nel Rapporto di Progetto Particolareggiato, che sarà sottoposto all’ISIN per l’approvazione;

- è stato precisato che gli eventi incidentali considerati nell'analisi di sicurezza del nuovo deposito 2300 sono involuppati da quelli previsti nel Piano di Emergenza Esterna.

Nel corso dell'istruttoria è stato inoltre evidenziato che il progetto comporta un miglioramento della situazione esistente per quanto riguarda sia la sicurezza nucleare sia la radioprotezione.

CONCLUSIONI

In conclusione, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, in esito all'istruttoria tecnica, condotta secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 12-3884 del 21 maggio 2012, tenuto conto dei contributi pervenuti ed evidenziato in particolare che il progetto comporta un miglioramento della situazione esistente per quanto riguarda sia la sicurezza nucleare sia la radioprotezione, sussistono i presupposti per esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla modifica di impianto per l'adeguamento dell'Edificio 2300, fermi restando gli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, ex articolo 19, comma 3, del d.lgs. 152/2006, relativa al progetto di cui trattasi.